CONVENZIONE EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE CON L'ASSOCIAZIONE
……
PER LE ATTIVITA' DI
……..

Dal 17/09/2018 al 01/09/2020

L'anno ……. il giorno .. del mese di …… nella residenza municipale,

TRA

il Comune di Chiusi, rappresentato da ….. Assessore….
nata a (SI) il …….. che
interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di Chiusi (C.F. 00233780527);

E

l'Associazione ……..nella persona del suo Presidente ……..nato a ……..
il ……. – CF ……. residente in ……. - Via ……, che agisce in
qualità di Presidente dell'Associazione …….., di seguito denominata "Associazione" con sede legale in ……., via ……..(cod. fiscale ……..).

Richiamato:

- l'art. 118 della Costituzione che impone all'ente locale di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini "singoli o associati" per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- Il TUEL D.Lgs 267/2000 art. 3, comma 5, in base al quale i comuni possono svolgere le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali tra cui, con pieno diritto, si annoverano le associazioni di volontariato e di promozione sociale;

- lo Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 30 del 22.04.2002 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede all'art. 7: "Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune riconosce il diritto dei cittadini singoli o associati di rispondere alle esigenze della comunità, ne favorisce le iniziative qualora rientrino nell'ambito delle proprie finalità, principi e programmi, specificando criteri di verifica e di controllo" e all'art. 11: "Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.";

Vista:

- L.R. 42/02 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio- assistenziali e socio sanitari integrati)"; *[opzionale];*

- L.R. 28/93 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato. *[opzionale]*

Richiamato il D.Lgs 3/07/2017 n. 117, "Codice del terzo Settore, a norma dell'Art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 06/06/2016 n. 106" avente la finalità di sostenere l'iniziativa dei singoli cittadini in forma associata a perseguire il bene comune e ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, e riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore dell'associazionismo e dell'attività di volontariato;

Dato che:

- L'art. 17 del Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";

- l'art. 17, comma 3 del Codice prevede che l'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione, e che la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

- Sono previste forme di rimborso per i propri volontari soltanto per le spese effettivamente sostenute e documentate anche ricorrendo, nei limiti di cui al comma 4, art. 17 del Codice, mediante la presentazione di una autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R 445/2000.

Considerato che l'Amministrazione comunale: *[opzionale]*

- Organizza il servizio di trasporto alunni con scuolabus comunali, e risulta necessario provvedere ad assicurare di conseguenza anche l'attività di accompagnamento e sorveglianza dei minori a bordo degli scuolabus (per le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado);
- Intende assicurare anche l'attività di sorveglianza all'attraversamento in ingresso e uscita dalle scuole primarie e dalla secondaria di primo grado, ad integrazione e completamento dell'attività di accompagnamento sugli scuolabus di cui sopra;
- Intende provvedere, per la conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, ad aprire anticipatamente la Scuola statale dell'Infanzia di Montallese (dalle ore 8,00 alle ore 9,15);
- Ritiene opportuno assicurare ai propri cittadini con disagio economico/fisico un servizio di trasporto sociale per recarsi presso luoghi di cura o presso altri luoghi per varie utilità sociali;
- Intende assicurare l'attività di doposcuola per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;

Dato che:

- l'art. 56 del DLgs 03/07/2017, n. 117, prevede, al comma 1, la possibilità da parte per gli enti pubblici di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; al comma 2 prevede che le convenzioni sopra richiamate, possano prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- con Avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta comunale, n…. del….. è stata richiesta la disponibilità a svolgere le attività in oggetto presentando una richiesta, con un progetto;

- con deliberazione della Giunta comunale n…… del ….. è stata selezionata l'Associazione non lucrativa, denominata…… iscritta al N. …… del Registro della Regione Toscana per lo svolgimento della/delle attività in oggetto;

Considerato che:

- l'art. 101 del D.Lgs 117/2017 prevede che fino all'operatività del registro unico nazionale del terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti, ai fini dell'iscrizione nei registri dell'organizzazioni di volontariato /associazioni di promozione sociale che però si devono adeguare alle disposizioni del decreto sopra citato entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, e al comma 3, prevede che nelle more dell'istituzione del registro unico ,il requisito dell'iscrizione nel registro di intende soddisfatto dall'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalla normativa di settore.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART.1 - Oggetto

1. In forza del principio di sussidiarietà orizzontale, applicando l'art. 56 del Codice del terzo Settore, il Comune di Chiusi si avvale dell'Associazione ……, iscritta nell'apposito registro, per l'attività di……, secondo le modalità previste nei successivi comma. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni;

2. L'attività di intervento degli operatori volontari riguarderà: *[opzionale]*

a) Accompagnamento e sorveglianza a bordo degli scuolabus

I viaggi sono i seguenti dal lunedì al venerdì (orari indicativi su tre turni, dalle 7,15 alle 9,45, dalle 12,45 alle 14,15, dalle 15,45 alle 17,00):
Scuolabus n. 1 (zona Montallese e Dolciano) – 2 giri andata e 3 ritorno
Scuolabus n. 2 (Rione Carducci e Pozzarelli) – 2 giri andata e 2 giri ritorno
Scuolabus n. 3 (Macciano, Querce al Pino) – 2 giri andata e 3 ritorno
Scuolabus n. 4 (Lago, Montevenere, Rione Carducci, Pozzarelli) – 2 giri andata e 3 ritorno

Viaggi del sabato (orari indicativi su due turni dalle 7,15 alle 8,30, dalle 12,45 alle 14,15):
Scuolabus n. 1 – 1 giro andata e 1 ritorno
Scuolabus n. 2 – 1 giro andata e 1 ritorno
Scuolabus n. 3 – 1 giro andata e 1 ritorno
Scuolabus n. 4 – 1 giro andata e 1 ritorno

Per le scuole primaria e secondaria di primo grado, dal lunedì al sabato dal 17 settembre 2018 al 10 giugno 2019 e per l'anno scolastico 2019/2020 a seconda del calendario scolastico. Per le scuole dell'infanzia dal lunedì al venerdì, dal 17 settembre 2018 al 28 giugno 2019 e per l'anno scolastico 2019/2020 a seconda del calendario scolastico.
Sono esclusi i giorni previsti come festivi dal calendario scolastico o riconosciuti come vacanze ordinarie e straordinarie e i giorni in cui non si svolgono attività didattiche (scioperi, assemblee, o per eventi particolari, ecc.). La sospensione per particolari eventi sarà comunicata all'associazione in modo tempestivo. L'attività di accompagnamento sarà articolata in più viaggi di andata e di ritorno sia meridiani che pomeridiani a seconda degli alunni trasportati e degli orari di lezione effettuati nelle singole scuole. Sarà cura del Comune comunicare gli elenchi degli alunni da prelevare o lasciare alle singole fermate e le scuole alle quali gli stessi dovranno essere accompagnati o prelevati.

<u>Viaggio di andata:</u>
Gli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico dovranno essere prelevati alle fermate predefinite nell'orario stabilito per ogni singolo itinerario; l'accompagnatore dovrà vigilare ed eventualmente aiutare il minore a salire a bordo dello scuolabus. Al momento dell'arrivo a scuola, l'accompagnatore dovrà scendere dallo scuolabus e, vigilando sulla discesa dei minori,

accompagnare i medesimi fino al cancello e/o portone della scuola, dove verranno consegnati al personale addetto.

Viaggio di ritorno:
Gli alunni iscritti al servizio dovranno essere prelevati dai singoli plessi scolastici, dove verranno consegnati all'accompagnatore dal personale della scuola. L'accompagnatore dovrà vigilare ed eventualmente aiutare il minore a salire a bordo dello scuolabus; alla fermata prestabilita, l'accompagnatore dovrà scendere dallo scuolabus e, vigilando sulla discesa del minore, consegnare il minore al genitore o esercente la potestà o tutore o comunque ad altro maggiorenne opportunamente delegato per scritto al momento dell'iscrizione al servizio. In caso di assenza delle suddette persone, l'accompagnatore non potrà far scendere il minore dallo scuolabus. L'autista e l'accompagnatore dovranno rintracciare telefonicamente i soggetti aventi titolo alla custodia del minore ai fini della riconsegna del medesimo. In caso di esito negativo della ricerca o nel caso in cui i soggetti aventi titolo una volta rintracciati non si presentino prontamente a prendere il minore, l'autista e accompagnatore dovranno provvedere ad avvertire gli organi di Polizia.

Verifica utenti servizio scuolabus:
Gli accompagnatori insieme agli autisti dovranno verificare giornalmente che gli alunni che salgono a bordo dello scuolabus siano effettivamente e regolarmente iscritti al servizio.

b) Sorveglianza all'attraversamento minori entrata/uscita dalle scuole
Attività da svolgere dal lunedì al sabato presso:
Scuola primaria di Chiusi scalo – va Oslavia. Dal lunedì al venerdì 8,20 - 13,20, il sabato 8,20 - 12,20.
Scuola primaria di Chiusi Città – via A. Dei. Dal lunedì al venerdì 8,20 - 13,20, il sabato 8,20 - 12,20.e Scuola secondaria di primo grado di Chiusi Città – via Garibaldi. Dal lunedì al sabato 8,20 – 13,20.

Questa attività consiste in:
- stazionare davanti al plesso scolastico durante gli orari di entrata e di uscita, e più precisamente da 20 minuti prima dell'orario di entrata e fino a 10 minuti dopo;
- invitare i minori ad utilizzare, ove presente, l'attraversamento pedonale;
- accompagnare i minori che attraversano la strada, dopo aver accertato che i veicoli in circolazione si siano arrestati;
- collaborare con il personale della Polizia Municipale, laddove presente.

c) Apertura e sorveglianza della Scuola statale dell'Infanzia di Montallese
Attività da svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.15. Sono esclusi i giorni previsti come festivi dal calendario scolastico o riconosciuti come vacanze ordinarie e straordinarie e i giorni in cui non si svolgono attività didattiche (scioperi, assemblee, o per eventi particolari, ecc.). La sospensione per particolari eventi sarà comunicata all'associazione in modo tempestivo.

d) Trasporto di anziani, disabili e/o comunque bisognosi presso centri di cura, luoghi di culto, ecc.
Attività di trasporto ed accompagnamento disabili e/o anziani che non dispongono di risorse economiche e/o familiari tali da rendersi autonomi, di raggiungere luoghi di cura, per sottoporsi a visite mediche, o per raggiungere luoghi di culto o per altre utilità (es. spesa o per recarsi presso le farmacie, uffici pubblici). Attività gratuita, svolta su chiamata, sia in ambito comunale che extra comunale.
- Zona 1, area indicativa di riferimento: Chiusi centro, Rione Carducci, Lago e Montevenere
- Zona 2, area indicativa di riferimento: Montallese, Macciano e Querce al Pino
- Zona 3, area indicativa di riferimento: Chiusi scalo

e) Attività di doposcuola da effettuare presso la sede/locale dell'associazione
Attività da svolgersi almeno due pomeriggi a settimana e consistente in una attività di assistenza allo studio ed allo svolgimento dei compiti, e recupero di eventuali lacune anche attraverso un sostegno mirato e concordato con gli insegnati della scuola, per i ragazzi frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado del nostro Comune. L'attività dovrà essere svolta presso la sede dell'associazione. L'attività dovrà essere svolta da volontari con adeguata preparazione (ad es. insegnati volontari o insegnati volontari in pensione). L'attività deve essere svolta per un numero minimo medio di 10 studenti e deve essere gratuità.

3. Il progetto oggetto della presente convenzione potrà subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione dell'attività predisposte dall'Amministrazione Comunale.

ART.2 - Finalità

Il Comune di Chiusi si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività. L'individuazione dell'organizzazione di volontariato con cui si stipula tale convenzione è stata effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante Avviso pubblico.

ART. 3 - Responsabili dell'attività e impegni dell'Associazione

1. Il responsabile della gestione del progetto, è il sig. …… nominato dall'Associazione. Il responsabile della gestione del progetto insieme agli uffici comunali addetti, vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.
   L'Amministrazione comunale verifica i risultati del programma operativo attraverso almeno due incontri all'anno (di cui uno ad inizio attività) per l'organizzazione e rilevare criticità e/o miglioramenti da proporre. Il responsabile dell'Associazione e quello del Comune devono garantire che i volontari svolgano l'attività in stretta collaborazione con l'autista dello scuolabus/Polizia municipale/personale della scuola dell'Infanzia di Montallese *[opzionale].*
2. Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione i dati necessari allo svolgimento del servizio da svolgere e nel contempo i volontari si impegnano ad eseguire le attività previste dalla convenzione in modo responsabile. L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di volontariato siano in possesso della formazione ed esperienza necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere all'Associazione la sostituzione dei volontari ritenuti non idonei o inadatti, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.
4. L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i propri volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.
5. L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.
6. Il responsabile dell'Associazione ha il compito di tenere i collegamenti con le strutture operative dell'Ente per la verifica comune dello stato dei rapporti e del concreto

svolgimento delle attività, inoltre deve attivarsi per provvedere alle eventuali sostituzioni dei volontari.

7. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale di eventuali variazioni concernenti i nominativi dei volontari o del responsabile e del coordinatore. La comunicazione si intende tempestiva quando avviene entro 1 giorno lavorativo.
8. L'associazione si obbliga altresì a consegnare – sempre prima dell'inizio delle attività – le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai tutti i volontari impiegati nelle attività circa il possesso da parte dei medesimi dei seguenti requisiti:
   a) età superiore a 18 anni;
   b) non avere riportato condanne penali (anche se con beneficio della non menzione) di qualsiasi tipo né avere procedimenti penali in corso;
   c) essere in regola con quanto previsto in particolare dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 "attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile", e anche degli altri requisiti previsti nella scheda progettuale (es. attestati di formazione, ecc.).
9. Tutti i volontari dovranno essere riconoscibili mediante apposite casacche e/o tesserini nominativi che saranno forniti dall'associazione.

ART. 4 – Attività di controllo del Comune

L'Amministrazione comunale verificherà il corretto andamento delle attività oggetto della presente convenzione, come previsto dall'art. 3 comma 1.

ART.5 – Rimborso delle spese

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Comunale provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Associazione ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.lgs. 117/2017, fino all'importo massimo di Euro …….per anno scolastico (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72) tra cui:

a) spese dirette relative all'attività svolta;
b) massimo il 20% del totale delle spese come costi indiretti imputabili direttamente alle attività (es. cancelleria, utenze, spese varie di segreteria, ecc.);
c) spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività: utilizzo di auto (come da tabelle ACI), utilizzo mezzi pubblici ordinari;
d) i costi telefonici sostenuti per il servizio;
e) i costi relativi all'utilizzo del mezzo per l'attività di trasporto sociale;
f) oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;
g) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;
h) altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti.

L'Amministrazione comunale provvederà, previa verifica del rispetto degli impegni assunti col presente atto, alla liquidazione della somma predetta mediante accredito sul C/C ……. intestato a ……. presso Banca……. Codice Iban: ……. , dietro presentazione degli appositi rendiconti delle spese sostenute ed alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.mm.;

2. Possono essere rendicontate le spese sostenute dal volontario per lo svolgimento delle attività in oggetto e rimborsate dall'associazione (l'organo sociale competente dell'associazione deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso) anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del DPR 445/2000, purché non superiore a 10 euro giornalieri e a 150 euro mensili. I rimborsi per ciascun volontario non possono essere forfettari, né superare i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione;

3. La predetta rendicontazione delle spese sostenute deve essere sottoscritta dal Presidente dell'associazione e presentata al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno e al termine dell'anno scolastico. L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

ART. 6 – Durata

1 - La presente convenzione decorre dal 17/09/2018 al 01/09/2020.

Art. 7 – Obblighi dell'Associazione

L'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale.
L'Associazione ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO), verso terzi (RCT) e per infortunio degli utenti delle attività.
L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione. L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. I relativi costi, nella quota parte relativa al servizio, sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la Convenzione e sono compresi tra le spese rendicontabili citate, mentre la stipulazione debitamente mostrata, rimane a carico dell'associazione contraente.

Art. 8 - Penali

L'associazione, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, è tenuta al pagamento di una penale che varia secondo la gravità dell'infrazione.
L'Amministrazione Comunale, previa contestazione all'aggiudicatario, potrà applicare le seguenti penali:

- € 150,00 per ogni giorno di sospensione del servizio senza giusta e motivata causa;

- € 100,00 secondo la gravità dell'infrazione, per il mancato rispetto di tutti obblighi previsti dalla presente Convenzione volti ad assicurare la regolarità e la qualità dell'attività.

In caso di recidiva e di mancata ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Amministrazione per la violazione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla rescissione del contratto. Alla contestazione delle inadempienze, l'organizzazione/associazione ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

ART. 9 – Risoluzione del rapporto

L'associazione ha l'obbligo di osservare, pena la risoluzione del presente rapporto convenzionale, le disposizioni di cui all'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Codice di comportamento" e le disposizioni del "Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Chiusi", approvato con deliberazione di Giunta comunale n° 31 del 10/2/2014. A tal fine dichiara:
- di aver letto e ricevuto in copia il Codice che si intende allegato al presente atto anche qualora non materialmente e fisicamente unito al medesimo, ma depositati agli atti dell'Amministrazione;
- di impegnarsi ad orientare la propria azione ed i propri comportamenti ai principi e norme individuati dal Codice;
- di darne comunicazione ai propri volontari per assicurarne la diffusione e conoscibilità.

ART. 11 - Registrazione della Convenzione

1 - La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 comma 1 L. .266/91 e verrà registrata solo in caso d'uso

ART. 12 – Trattamento dati

Qualora nell'esercizio delle attività l'Associazione dovesse provvedere al trattamento di dati personali, la stessa si dovrà attenere alle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali. In tal caso il responsabile del trattamento dei dati personali è il Presidente dell'Associazione.

ART.12 – Foro competente

1 - Il Foro di Siena è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

ART.13 – Rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività del volontariato.

PER IL COMUNE DI CHIUSI

……

IL PRESIDENTE

….....